



COMUNE DI CANZO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **QUATTORDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** nella **SALA CONSILIARE** del Comune.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** in seduta **pubblica** di prima convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presente	Assente	N. d'ord.		Presente	Assente
1	TURBA Fabrizio	X		10	SALVO Vincenzo	X	
2	PAREDI Pierluigi	X		11	GALIMBERTI Simona		X
3	NAVA Giulio	X		12	PANTALEONI Elia	X	
4	FORNI Ettore	X		13	CORTI Tiziano	X	
5	CREATINI Paolo	X		14	GIANI Iacopo	X	
6	GEROSA Mariagiovanna	X		15	BESANA Giuseppe	X	
7	MARIANI Maurizio	X		16	TRESOLDI Silvia	X	
8	CORSUCCI Giuseppina	X		17	TARONNA Giuseppe	X	
9	DALEDO Elisabetta	X		Totale N.		16	1

Partecipa il **Segretario Comunale Sig. OLEOTTI Dott. Gian Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il **SINDACO Sig. TURBA Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

" disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU" (**Allegato A**);
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Fabrizio Turba

Il Consigliere Anziano

F.to Pierluigi Paredi

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Gian Antonio Oleotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18 GIU. 2012

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L.
n. 267/2000.

Li 18 GIU. 2012

Il Segretario Comunale


F.to Dott. Gian Antonio Oleotti

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 18 GIU. 2012

Il Segretario Comunale

Dott. Gian Antonio Oleotti



COMUNE DI CANZO
(PROV. DI COMO)

ALLEGATO A alla deliberazione
di Consiglio Comunale N. 20
del 14.06.2012

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento _____	3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta _____	3
Art. 3 - Base imponibile dei fabbricati _____	3
Art. 4 - Base imponibile delle aree fabbricabili _____	3
Art. 5 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili _____	4
Art. 6 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Art. 7 - Esenzioni ed altre forme di agevolazione _____	5
Art. 8 - Versamenti _____	5
Art. 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Art. 10 - Attività di controllo, interessi moratori ed attività di recupero	6
Art. 11 - Istituti deflattivi del contenzione e ravvedimento operoso	6
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	7
Art. 13 - Riscossione coattiva	7
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	7

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Canzo dell'imposta municipale propria istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 e dall'art. 13 del D. L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs 15/12/1997 n.446, dall'art. 13, comma 13, del D. L. 201/2011 e dall'art. 14 comma 6, del D. Lgs 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale, le pertinenze della stessa, il possesso di aree fabbricabili e terreni agricoli . Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della L. 23/12/1996 n. 662, ed applicando i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D. L. 6/12/2011 n. 201, convertito il 22/12/2011 L. n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

2. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta Comunale.
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La delibera di cui al comma 2 del presente articolo può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dallo strumento urbanistico, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
6. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
7. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

**ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22/01/04 n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 6 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si applica l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 7 - ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 situati nel territorio del comune in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 8 - VERSAMENTI

1. **Versamenti minimi:** l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. **Differimento dei versamenti:** nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'imposta non è rimborsata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12 rapportata all'anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, se richiesto dal contribuente nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria.

ART. 10 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ,INTERESSI MORATORI ED ATTIVITA' DI RECUPERO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.
4. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
5. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente ma erroneamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente.

ART. 11 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

2. E' previsto l'istituto del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D.Lgs 472/97.

ART. 12 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 13 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.